



COMUNE DI CALASETTA
C.A.P. 09011 ** PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Ordinanza congiungibile urgente – art. 32 legge 833/78 – misure di contenimento del contagio da covid 19 – divieto di stazionamento di più persone nelle piazze urbane

LA SINDACA

Tenuta a mente la nota vicenda epidemica che sta impegnando le autorità nazionali ed internazionali, nonché tutte le disposizioni emanate sinora dai vari livelli di governo, che sono integralmente richiamati;

ravvisata l'esigenza di ribadire che occorre più che mai un comportamento responsabile da parte di tutti, per fronteggiare e superare al meglio la gravissima situazione sanitaria, che, deve essere tenuto presente, può evolvere al peggio, anche per l'omissione di una singola cautela da parte di una sola persona;

ricordato che il nostro è un territorio vulnerabile a causa delle capacità di cura non paragonabili a quelle di altri luoghi e che il di contagio può essere provocato anche da soggetti asintomatici di cui sono ignoti il numero e la diffusione territoriale;

appreso con preoccupazione che sussistono le condizioni per rammentare il dovere di rispettare le regole di prevenzione nell'interesse della generalità dei cittadini, soprattutto di quelli più vulnerabili;

ribadito, tra l'altro, che per disposizioni di legge sanzionata penalmente, i minori di anni 14, non possono mai essere lasciati senza la sorveglianza di un maggiorenne, con l'unica eccezione stabilita dall'art. 19 bis, d.l.16 ottobre 2017, n. 148;

dedotto, che ovviamente i minori non possono essere lasciati liberi di svolgere attività che comportano la probabile violazione delle più elementari regole di prevenzione sanitaria, ancorché ciò avvenga in luoghi tradizionalmente dedicati allo svago dei bambini, con un allentamento del controllo da parte dei genitori o loro sostituti;

valutato che gli avvicinamenti nei luoghi pubblici sono i più pericolosi, perché in caso di contagio non consentono di ricostruire agevolmente la rete dei contatti, per ovvie ragioni di contenimento;

ritenuta circostanza particolare e non prevista dalle norme nazionali, la convinzione, tutta paesana, che le piazze siano luoghi sicuri dove è possibile allentare il controllo e far svolgere liberamente attività sociali e ricreative ai più piccoli, che attualmente comporta un considerevole aumento del rischio di contagio;

visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285; gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267; gli artt. 591 e 650 del codice penale; gli artt. 2 e 3 del D.L. 25.03.2020, n. 19;

ORDINA

In tutte le piazze del Paese, è vietato sostare per svolgere qualsiasi attività tra due o più persone di qualsiasi età.

È fatta eccezione per la sosta negli spazi gestiti dai pubblici esercizi nel rigoroso rispetto delle cautele contro la diffusione del contagio.

La presente è pubblicata all'albo pretorio per 15 gg., resa nota al pubblico con mezzi idonei, trasmessa al Prefetto, al Ministero della Salute, alle forze di polizia che operano sul territorio.

Raccomanda vivamente

Nell'interesse di tutti l'adozione di cautele anche maggiori rispetto a quelle prescritte in materia di distanze e conversazioni non indispensabili.

Avverte

Le violazioni sono punite a norma dell'art. 4 c. 1 D.L. 19/2020, salvo integrazione di un più grave reato e comportano comunque il risarcimento dei danni cagionati.

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- al TAR Sardegna entro 60 gg. dalla pubblicazione ai sensi della legge 1034/71
- alternativamente al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 1199/71.

La Sindaca
Ayy. Claudia MURA

